

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA BASILICATA

POTENZA

Registro Sentenze:/ 156/07

Registro Generale: 477/2006

nelle persone dei Signori:

ANTONIO CAMOZZI Presidente

GIANCARLO PENNETTI Cons.

PASQUALE MASTRANTUONO Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **10 Gennaio 2007**

Visto il ricorso 477/2006 proposto da:

TECNO WIND SRL

rappresentato e difeso da:

PETRONE AVV. LUIGI

con domicilio eletto in POTENZA

CORSO XVIII AGOSTO, 2

presso

PETRONE AVV. LUIGI

contro

REGIONE BASILICATA - POTENZA

COMUNE DI PIETRAGALLA

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

del ricorso ex art.21 bis L.1034/1971.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2007 il relatore Primo Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi, per le parti, gli avvocati come da relativo verbale;

Considerato che:

-in data 19.3.2004 la società ricorrente ha chiesto alla Regione la pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale ex art. 6 L.R. n. 47/1998, per la realizzazione di un impianto **eolico** nel territorio del Comune di Pietragalla sul versante medio occidentale dell'Appennino Lucano del Monte Solario-Murgia-Lanzi (tale progetto prevedeva la realizzazione di 36 aerogeneratori di potenza nominale unitaria tra 0,750 Mwe e 2,00 Mwe);

-a seguito dell'adozione dell'Atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale, approvato con Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004, con nota prot. n. 272870 del 23.12.2004 il Responsabile dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata chiedeva alla società ricorrente di verificare la compatibilità del predetto intervento con i contenuti del citato atto di indirizzo ex Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004, adeguando il relativo progetto a tale atto di indirizzo per il corretto insediamento degli impianti eolici sul territorio regionale;

-con nota del 21/22.3.2005 la ricorrente faceva presente che era possibile elaborare un nuovo progetto per la realizzazione di un impianto **eolico** sul Monte Solario-Murgia-Lanzi, conforme al citato atto di indirizzo ex Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004;

-in data 9.3.2006 la ricorrente presentava alla Regione il nuovo progetto di realizzazione dell'impianto **eolico** sul Monte Solario-Murgia-Lanzi, corredato della documentazione prescritta sia dall'art. 5 L.R. n. 47/1998 che dalla predetta Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004; tale progetto prevedeva: 1) la realizzazione di 10 aerogeneratori di potenza nominale unitaria di 2,00 Mwe, aventi ognuno un apparato di macchina incorporato direttamente nel

palo/torre tubolare, da installare in due fasi: a) prima l'installazione di 2 aerogeneratori, da collegare alla rete elettrica di media tensione, esistente nell'area di intervento; b) dopo l'installazione di 8 aerogeneratori, da collegare mediante la costruzione di una sottostazione elettrica di trasformazione da 20/150 kV alla rete elettrica di alta tensione, sita a 7 km. di distanza (in tale fase anche i 2 aerogeneratori sarebbero stati collegati mediante la citata sottostazione elettrica di trasformazione alla predetta rete elettrica di alta tensione); 2) i relativi cavidotti interrati di collegamento e trasporto energia; 3) la suddetta sottostazione elettrica di trasformazione; 4) la viabilità di servizio, larga 4 m., munita di banchine e piazzole di soste di circa 200 mq., accessibile da viabilità interpodereale, collegata alla Strada Comunale per San Giorgio di Pietragalla;

-ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 47/1998 tale documentazione era già stata depositata in data 6.3.2006 presso il Comune di Pietragalla e presso la Provincia di Potenza e la notizia di tale deposito ai sensi dell'art. 11 L.R. n. 47/1998 era stata pubblicata in data 7.3.2006 nell'Albo Pretorio del Comune di Pietragalla e sulla pag. 7 del quotidiano "La Nuova Basilicata" dell'8.3.2006;

-poiché né la Provincia di Potenza, né il Comune di Pietragalla avevano trasmesso il loro parere sul predetto progetto di impianto **eolico** entro il termine di 60 giorni dal deposito di tale progetto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. n. 47/1998 tali pareri si intendevano espressi positivamente; nella seduta del 29.8.2006 il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente: 1) faceva presente che: a) il sito, prescelto per l'installazione dell'impianto **eolico**, presentava un elevato grado di ventosità e risultava idoneo ad ospitare l'impianto **eolico** in commento, in quanto caratterizzato "da un'orografia montano/collinare con aree in sommità di tipo pianeggiante o a debole pendenza", "dall'assenza di vegetazione arborea" ("essendo utilizzato a scopo agricolo, seminativo o pascolo cespugliato") e non "interessato da vincolo idrogeologico" ("non presenta fenomeni di instabilità, né frane attive") o "da vincolo paesaggistico"; b) conformemente a quanto stabilito dalla citata Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004 gli aerogeneratori sarebbero stati installati ad oltre 2 km. dal sito archeologico di Monte Torretta; c) la ricorrente aveva presentato tutta la documentazione, prescritta sia dall'art. 5 L.R. n. 47/1998 che dalla predetta Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004 (progetto di dismissione dell'impianto con la stima dei costi prevista in 382.350,00 €; nulla osta dell'Aeronautica Militare; dichiarazione del Comune di Pietragalla sull'insussistenza del vincolo paesaggistico; certificato, rilasciato dall'ENEL, relativo alle modalità di allaccio alla rete elettrica; certificato di conformità degli aerogeneratori alla Direttiva Comunitaria cd. Macchine; certificato di conformità degli aerogeneratori alle condizioni estreme; documentazione, relativa alle garanzie per la dismissione dell'impianto; il report della ventosità per un anno di osservazione; e il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'impianto **eolico**); d) il progetto di installazione dell'impianto **eolico** risultava "conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti" ed "in particolare all'Atto di indirizzo, teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004"; e) lo Studio di Impatto Ambientale, presentato dalla ricorrente: e1) consentiva "di individuare e valutare i principali effetti che il progetto" poteva "avere sulle diverse componenti ambientali, analizzate in relazione alle specificità che caratterizzano in sito in esame"; e2) non evidenziava "particolari interferenze

del progetto sulle componenti ambientali considerate, quali atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, vegetazione, ecosistemi, paesaggio, fauna, salute pubblica e rumore”; 2) esprimeva all’unanimità ai sensi dell’art. 16 L.R. n. 47/1998 parere positivo al rilascio del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, per un’efficacia temporale di 3 anni per l’inizio dei lavori decorrente dalla data di trasmissione della Delibera di Giunta Regionale di giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, con riferimento al progetto di realizzazione dell’impianto **colico** in commento, con le seguenti prescrizioni: a) “rappresentare in dettaglio le opere inerenti alle piazzole di ciascun areogeneratore, alle strade di servizio e al sistema di trasporto dell’energia elettrica”; b) “limitare al minimo gli scavi per la realizzazione delle nuove strade di servizio mediante la scelta di profili altimetrici, da adattare il più possibile alla morfologia del terreno”; c) tale progetto doveva “comprendere la documentazione (elaborati grafici ed analitici di dettaglio) relativa ai ripristini geomorfologici e vegetazionali, necessari ad assicurare un corretto inserimento delle opere relative alla realizzazione dell’impianto **colico**, piste, cavidotti, piazzole, sottostazione elettrica, nonché aree di cantiere”; d) tale progetto doveva “comprendere lo studio geologico di dettaglio rispetto ad ogni postazione degli aerogeneratori, alle piste di servizio, al cavidotto per il trasporto dell’energia elettrica ed alla sottostazione elettrica di trasformazione e consegna dell’energia”; e) tale progetto doveva “comprendere la documentazione (elaborati grafici ed analitici di dettaglio) relativa al progetto di dismissione dell’impianto a fine esercizio e degli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario, completo della valutazione economica di dettaglio dell’intervento”; f) tale progetto doveva “comprendere il Piano di Monitoraggio Floro-faunistico dell’area di intervento, come richiesto dall’Atto di indirizzo approvato con la Del. G.R. n. 2920/2004”; g) l’inizio dei lavori relativi alla costruzione dell’impianto (ed ogni altra autorizzazione necessaria ad avviare gli stessi) era “subordinato all’esito positivo della verifica di ottemperanza alle predette prescrizioni imposte, condotta dall’Ufficio di Compatibilità Ambientale” della Regione, ed alla prestazione della cauzione definitiva in favore della Regione Basilicata per un importo pari al costo della dismissione, determinato con il progetto di dismissione, a garanzia della dismissione dell’impianto a fine utilizzo o del mancato funzionamento dell’impianto per più di due anni;

-poiché erano decorsi sia il termine di 150 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, corredata da tutta la documentazione, prescritta sia dall’art. 5 L.R. n. 47/1998 che dalla predetta Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004, stabilito dall’art. 6, comma 2, L.R. n. 47/1998, che il termine di 30 giorni dall’emanazione del parere positivo ex art. 16 L.R. n. 47/1998 al rilascio del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale da parte del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente, stabilito dall’art. 7, comma 3, L.R. n. 47/1998, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 (notificato il 6.11.2006), deducendo la violazione dell’art. 2, comma 1, L. n. 241/1990, e degli artt. 6, comma 2, e 7, comma 3, L.R. n. 47/1998, chiedendo sia la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento che l’accertamento della fondatezza dell’istanza, finalizzata al rilascio ai sensi dell’art. 6 L.R. n. 47/1998 del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale;

-il presente ricorso risulta parzialmente fondato e pertanto va accolto nei limiti di seguito

indicati;

-al riguardo va evidenziato che ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 241/1990 (nel testo modificato dall'art. 3, comma 6 bis, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005): 1) il ricorso ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 "può essere proposto anche senza necessità di diffida all'Amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini" stabiliti per la conclusione del relativo procedimento amministrativo (nella specie il termine di 150 giorni ex art. 6, comma 2, L.R. n. 47/1998 scadeva il 6.8.2006, mentre il termine di 30 giorni ex art. 7, comma 3, L.R. n. 47/1998 scadeva il 28.9.2006, ma il ricorso in epigrafe è stato notificato, senza la previa notifica della diffida ex art. 25 DPR n. 3/1957, in data 6.11.2006); 2) il Giudice Amministrativo "può conoscere della fondatezza dell'istanza";

-per quanto riguarda il secondo dei due profili, appena citati, va evidenziato che secondo un prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR Lecce Sez. I Sent. n. 3866 del 6.7.2006; TAR Lazio Sez. I Sent. n. 4307 del 6.6.2006; TAR Napoli Sez. IV Sent. 6747 del 6.6.2006; TAR Lazio Sez. III Sent. n. 3443 del 10.5.2006; TAR Latina Sent. n. 249 del 12.4.2006; TAR Palermo Sez. II Sent. n. 643 del 21.3.2006; TAR Napoli Sez. VI Sent. n. 3099 del 17.3.2006; TAR Bari Sez. II Sent. n. 680 del 3.3.2006; TAR Napoli Sez. I Sent. n. 731 del 19.1.2006), che il Collegio condivide, il predetto art. 2, comma 5, L. n. 241/1990 va interpretato nel senso che il Giudice Amministrativo può pronunciarsi sulla fondatezza dell'istanza soltanto nel caso di attività amministrativa vincolata;

-pertanto, sebbene nella fattispecie in esame lo sviluppo raggiunto dal procedimento amministrativo, dopo l'emanazione ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 47/1998 parere positivo al rilascio del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale da parte del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 29.8.2006, hanno reso meno discrezionale l'emissione ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 47/1998 da parte della Giunta Regionale del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale (giudizio che in astratto ed all'inizio del procedimento ha sicuramente un carattere discrezionale più ampio) con riferimento al suddetto progetto di realizzazione dell'impianto **elico**, presentato il 9.3.2006 dalla ricorrente, il provvedimento conclusivo del procedimento, che dovrà emanare ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 3, L.R. n. 47/1998 la Giunta Regionale, assume sempre la configurazione di un provvedimento di natura discrezionale, tenuto conto della circostanza che il parere, emesso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 29.8.2006, non è vincolante; anche se nella specie la Giunta Regionale dovrà tenere conto che: 1) non sono state presentate osservazioni o pareri ai sensi degli artt. 8 e 9 L.R. n. 47/1998 (cfr. verbale Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente del 29.8.2006; né la Provincia di Potenza, né il Comune di Pietragalla hanno presentato il parere previsto dall'art. 8, comma 2, L.R. n. 47/1998, per cui ai sensi di tale norma tale parere "si intende espresso positivamente"; né alcuna associazione o privati cittadini hanno presentato ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 47/1998 alcuna osservazione in merito alla realizzazione dell'impianto **elico** di cui è causa); 2) il predetto Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 29.8.2006 ha attestato che: a) "il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-

sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed idrogeologico" e "la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti"; b) il sito, prescelto per l'installazione dell'impianto **eolico**, presentava un elevato grado di ventosità e risultava idoneo ad ospitare l'impianto **eolico** in commento, in quanto caratterizzato "da un'orografia montano/collinare con aree in sommità di tipo pianeggiante o a debole pendenza", "dall'assenza di vegetazione arborea", "essendo utilizzato a scopo agricolo, seminativo o pascolo cespugliato", e non interessato "da vincolo paesaggistico" o "da vincolo idrogeologico", con la puntualizzazione che non presentava "né fenomeni di instabilità, né frane attive"; c) conformemente a quanto stabilito dalla citata Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004 gli aerogeneratori sarebbero stati installati ad oltre 2 km. dal sito archeologico di Monte Torretta; d) la ricorrente aveva presentato tutta la documentazione, prescritta sia dall'art. 5 L.R. n. 47/1998 che dalla predetta Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004: progetto di dismissione dell'impianto con la stima dei costi prevista in 382.350,00 €; nulla osta dell'Aeronautica Militare; dichiarazione del Comune di Pietragalla sull'insussistenza del vincolo paesaggistico; certificato, rilasciato dall'ENEL, relativo alle modalità di allaccio alla rete elettrica; certificato di conformità degli aerogeneratori alla Direttiva Comunitaria cd. Macchine; certificato di conformità degli aerogeneratori alle condizioni estreme; documentazione, relativa alle garanzie per la dismissione dell'impianto; il report della ventosità per un anno di osservazione; e il cronoprogramma dei lavori di realizzazione dell'impianto **eolico**; e) il progetto di installazione dell'impianto **eolico** risultava "conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti" ed "in particolare all'Atto di indirizzo, teso al corretto inserimento nel paesaggio degli impianti eolici, approvato con Del. G.R. n. 2920 del 13.12.2004"; f) lo Studio di Impatto Ambientale, presentato dalla ricorrente: f1) consentiva "di individuare e valutare i principali effetti che il progetto" poteva "avere sulle diverse componenti ambientali, analizzate in relazione alle specificità che caratterizzano in sito in esame"; f2) non evidenziava "particolari interferenze del progetto sulle componenti ambientali considerate, quali atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, vegetazione, ecosistemi, paesaggio, fauna, salute pubblica e rumore"); 3) tenuto conto pure della circostanza che la società ricorrente, dopo la comunicazione con nota prot. 184681 dell'11.9.2006 del parere positivo, espresso ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 47/1998 all'unanimità da parte del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nella seduta del 29.8.2006, al rilascio del giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, per un'efficacia temporale di 3 anni per l'inizio dei lavori decorrente dalla data di trasmissione della Delibera di Giunta Regionale di giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, non ha presentato ai sensi dell'art. 16, comma 7, L.R. n. 47/1998 alcuna osservazione e/o contestazione alle seguenti prescrizioni, relative al progetto di realizzazione dell'impianto **eolico** in commento: a) "rappresentare in dettaglio le opere inerenti alle piazzole di ciascun aerogeneratore, alle strade di servizio e al sistema di trasporto dell'energia elettrica"; b) "limitare al minimo gli scavi per la realizzazione delle nuove strade di servizio mediante la scelta di profili altimetrici, da adattare il più possibile alla morfologia del terreno"; c) tale progetto doveva "comprendere la documentazione (elaborati grafici ed analitici di dettaglio) relativa ai ripristini geomorfologici e vegetazionali, necessari ad assicurare un corretto inserimento delle opere relative alla realizzazione dell'impianto **eolico**, piste, cavidotti, piazzole, sottostazione elettrica, nonché aree di cantiere"; d) tale

progetto doveva “comprendere lo studio geologico di dettaglio rispetto ad ogni postazione degli aerogeneratori, alle piste di servizio, al cavidotto per il trasporto dell’energia elettrica ed alla sottostazione elettrica di trasformazione e consegna dell’energia”; e) tale progetto doveva “comprendere la documentazione (elaborati grafici ed analitici di dettaglio) relativa al progetto di dismissione dell’impianto a fine esercizio e degli interventi necessari al ripristino geomorfologico e vegetazionale dei luoghi allo stato originario, completo della valutazione economica di dettaglio dell’intervento”; f) tale progetto doveva “comprendere il Piano di Monitoraggio Floro-faunistico dell’area di intervento, come richiesto dall’Atto di indirizzo approvato con la Del. G.R. n. 2920/2004”; g) l’inizio dei lavori relativi alla costruzione dell’impianto (ed ogni altra autorizzazione necessaria ad avviare gli stessi) era “subordinato all’esito positivo della verifica di ottemperanza alle predette prescrizioni imposte, condotta dall’Ufficio di Compatibilità Ambientale” della Regione, ed alla prestazione della cauzione definitiva in favore della Regione Basilicata per un importo pari al costo della dismissione, determinato con il progetto di dismissione, a garanzia della dismissione dell’impianto a fine utilizzo o del mancato funzionamento dell’impianto per più di due anni;

-pertanto, il ricorso in esame va accolto limitatamente all’obbligo di provvedere da parte della Giunta Regionale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, L. n. 241/1990, 6 e 7, comma 3, L.R. n. 47/1998.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in premessa nei limiti indicati in motivazione ed Ordina alla Giunta Regionale di pronunciarsi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente Sentenza, sull’istanza della ricorrente, finalizzata all’ottenimento del giudizio di Compatibilità Ambientale con riferimento al progetto di realizzazione dell’impianto **eolico**, presentato il 9.3.2006 dalla società ricorrente, con l’espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il predetto termine perentorio di 30 giorni, su richiesta di parte, verrà nominato un Commissario che provvederà ad eseguire la presente Sentenza.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che vengono liquidate nella somma complessiva di € 500,00 oltre IVA, CPA e spese per Contributo Unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2007.

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

Depositata in Segreteria il 06 marzo 2007

(Art. 55, L. 27.4.1982, n.186) Il Segretario Generale

N.R.G. «RegGen»